



# REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI



## INDICE

1. Obiettivi e criteri generali .....	3
2. Definizioni.....	4
3. Principi generali, ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.....	5
3.1 Principi generali.....	5
3.2 Ambito di applicazione oggettivo .....	6
3.3 Ambito di applicazione soggettivo .....	7
4. Canali di segnalazione .....	8
4.1 Canali di segnalazione interna.....	8
4.2 Canale di segnalazione esterna .....	8
4.3 Divulgazione pubblica .....	9
5. Gestione delle Segnalazioni Interne .....	10
5.1 Gestore delle Segnalazioni.....	10
5.2 Tipologia di Segnalazione .....	10
5.3 Invio della Segnalazione.....	11
5.4 Istruttoria e accertamento della Segnalazione .....	13
6. Tutela e protezione della persona segnalante .....	15
7. Provvedimenti disciplinari e altre iniziative .....	17
8. Trattamento dei dati personali .....	18
9. Allegati .....	20
9.1 Modalità di accesso e funzionamento della piattaforma.....	20
9.2 Informativa relativa trattamento dei dati personali.....	21

## 1. Obiettivi e criteri generali

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di regolamentare il processo di gestione di segnalazioni che vengano poste all'attenzione della società Le Assicurazioni di Roma SmA secondo le modalità infra descritte in relazione a fatti o circostanze di fatto utili per accertare l'eventuale commissione di violazioni.

Le segnalazioni ricevute e qualificabili come "Segnalazioni Whistleblowing" saranno trattate, in termini di ricezione, analisi e trattamento, in conformità alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche il "Decreto") recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

Saranno, invece, qualificate come "Segnalazioni Ordinarie" tutte quelle che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing (per l'ambito oggettivo, soggettivo o per le modalità di segnalazione) e quelle già disciplinate in via obbligatoria da altre normative specifiche<sup>1</sup>. Tali segnalazioni non rientrano nel perimetro degli obblighi e tutele di cui al Decreto, ma saranno comunque trattate e investigate ai sensi del presente regolamento, ove applicabile, e nei limiti in cui le stesse siano sufficientemente circostanziate e verificabili.

Ai fini del presente documento non saranno qualificate né trattate come segnalazioni:

- le carenze riscontrate a seguito di errori che non siano riconducibili a condotte illegittime rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o violazioni del Modello 231<sup>2</sup> che siano rilevate e documentate dalle Funzioni aziendali nell'ambito dei controlli interni di primo livello oppure individuate dalle Funzioni di controllo di secondo e terzo;
- le comunicazioni riguardanti circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra AdiR e Terzi e presidiati dalle altre unità organizzative aziendali competenti. Dette comunicazioni saranno inviate alle funzioni aziendali competenti a riceverle e gestirle sulla base delle normative di riferimento.

Nella conduzione delle attività di seguito esposte, le Strutture sono tenute ad operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico.

---

<sup>1</sup> Si tratta in particolare delle segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private – CAP), art. 10-quarter.

<sup>2</sup> Per condotte illegittime rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 e/o violazioni del Modello 231 sono da intendersi comportamenti di natura fraudolenta tentati o posti in essere da parte dei soggetti destinatari del Modello medesimo.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione»: la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni inerenti all'ambito oggettivo del presente regolamento;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di AdiRi cui all'articolo 4 del Decreto;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

### **3. Principi generali, ambito di applicazione oggettivo e soggettivo**

#### **3.1 Principi generali**

- **Dovere di segnalare violazioni:** i destinatari del presente regolamento che, nell'ambito delle funzioni svolte in ragione del rapporto giuridico che li lega ad AdiR, viene a conoscenza di Violazioni ha il dovere di segnalarle secondo le modalità descritte nel presente documento.
- **Protezione della persona Segnalante:** il regolamento assicura la protezione della persona Segnalante in buona fede contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti discriminatori in ragione della Segnalazione (ad esempio, licenziamento, mobbing, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie sul luogo di lavoro, altre forme di ritorsioni che determinano condizioni di lavoro insopportabili, ecc.).
- **Garanzia per le persone coinvolte:** il regolamento prevede che la persona Segnalante possa presentare segnalazioni solo se ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere; la protezione della persona Segnalante verrà meno in caso di diffamazione, calunnia ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.
- **Tutela dell'identità della persona Segnalante:** il Gestore del canale di segnalazione interna che riceve una Segnalazione ovvero altri soggetti che nei limiti della normativa siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sull'identità della persona Segnalante. In caso di Segnalazione tramite canale interno scritto (piattaforma "Whistleblowing di DigitalPA"), tale riservatezza è garantita dal sistema stesso, in quanto i dati identificativi della persona Segnalante sono archiviati in un database separato accessibile solo dal Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona Segnalante. In caso di Segnalazione Orale, non sarà possibile garantire l'anonimato circa l'identità della persona Segnalante, ma sarà assicurata in ogni caso la riservatezza.
- **Tutela dell'identità della persona coinvolta:** il Gestore del canale di segnalazione interna assicura la riservatezza dell'identità della persona coinvolta. La riservatezza è altresì assicurata dalle funzioni eventualmente incaricate dell'investigazione. È fatto salvo

l'obbligo di comunicare il nominativo della persona coinvolta nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria.

- **Tutela dell'integrità e riservatezza delle Segnalazioni:** i canali di segnalazione interna assicurano la riservatezza delle informazioni e garantiscono che non vi siano dispersioni, trasmissioni o alterazioni delle informazioni immesse.
- **Requisito di autonomia e professionalità nella gestione delle Segnalazioni:** il Gestore della Segnalazione, specificatamente formato, svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di autonomia e con la dovuta diligenza professionale.

### **3.2 Ambito di applicazione oggettivo**

Ai fini del presente regolamento, sono considerate Segnalazioni Whistleblowing le segnalazioni relative a violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero violazioni del Codice Etico;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

Sono, invece, considerate Segnalazioni Ordinarie tutte le altre segnalazioni, come specificato al paragrafo 1.

La persona Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata, ovvero le informazioni relative alla stessa, siano vere.

Le Segnalazioni non possono consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In ogni caso, si ricorda che qualsiasi segnalazione venga trasmessa tramite i canali di segnalazione di cui al presente regolamento, sarà comunque tenuta in considerazione nei limiti della rilevanza e verificabilità della stessa.

### 3.3 Ambito di applicazione soggettivo

Il presente regolamento è indirizzato a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali, a tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale, a coloro che cooperano e collaborano con AdiR - a qualsiasi titolo - nel perseguimento dei loro obiettivi e – più in generale – a chiunque abbia legami con le stesse anche in ragione di differenti rapporti giuridici (ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, partner, candidati, ex dipendenti ecc.)

A tali soggetti si aggiungono anche:

1. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
2. i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Destinatari del presente regolamento possono essere infine anche i soggetti a cui si possono estendere le misure di protezione della persona Segnalante e quindi:

- a. i facilitatori;
- b. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. i colleghi di lavoro della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;



d. gli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il presente Regolamento è oggetto di pubblicazione sul sito internet [www.adir.it](http://www.adir.it) ed è resa, perciò, disponibile a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

## **4. Canali di segnalazione**

I destinatari del presente Regolamento possono effettuare segnalazioni interne, esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni.

### **4.1 Canali di segnalazione interna**

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, le Società hanno previsto di istituire i seguenti canali di segnalazione interna che possono essere alternativamente utilizzati:

- piattaforma informatica accessibile da qualsiasi browser (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo: <https://adir.segnalazioni.net/> che consente di inviare segnalazioni per iscritto. Questo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per la persona Segnalante;
- un canale orale, attraverso la possibilità di richiedere un incontro con l'RPCT di AdiR che registrerà la segnalazione.

Tramite il medesimo canale con cui è inviata la segnalazione, la persona Segnalante può richiedere un incontro da svolgersi di persona o tramite sistema di videocollegamento con il Gestore della segnalazione.

Sono, altresì, indicati quali modalità di contatto con il Gestore delle Segnalazioni:

- indirizzo e-mail creato per il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di AdiR;
- indirizzo e-mail creato per l'Organismo di Vigilanza di AdiR;
- posta ordinaria indirizzata al RPCT o all'Organismo di Vigilanza presso AdiR.

### **4.2 Canale di segnalazione esterna**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Si precisa, tuttavia, che la persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- II. La persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- III. La persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- IV. La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito Internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione (es. le istruzioni per l'utilizzo del canale). L'ANAC, inoltre, adotta le proprie procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che aggiorna periodicamente, nonché le relative linee guida, che si invita a consultare sul sito dell'Autorità nella versione aggiornata e pro tempore vigente.

### 4.3 Divulgazione pubblica

È poi possibile effettuare una divulgazione pubblica che sussiste nel rendere, le informazioni sulle violazioni, di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Colui che effettua una divulgazione pubblica, come sopra definita, beneficia della protezione ai sensi del D. Lgs.

n. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

- I. la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- II. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- III. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stesse.

## 5. Gestione delle Segnalazioni Interne

### 5.1 Gestore delle Segnalazioni

Il Gestore dei canali di segnalazione interna è individuato come segue:

- i. nella figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- ii. nella figura dell'Organismo di Vigilanza 231.

### 5.2 Tipologia di Segnalazione

Le Segnalazioni si distinguono, quanto al contenuto, in:

- “Segnalazioni circostanziate”, la cui narrazione dei fatti è effettuata con un grado sufficiente di dettaglio da consentire alle competenti funzioni aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione medesima;
- “Segnalazione generica”: trattasi di quella Segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire alcun accertamento in merito alla stessa.

Con riguardo, invece, all'identità della persona Segnalante, le Segnalazioni si distinguono in:

- “Segnalazioni nominali”, ovvero quelle in cui la persona Segnalante, in fase di inoltramento della Segnalazione, fornisce il proprio nominativo. Lo stesso non sarà tuttavia accessibile al Gestore delle Segnalazioni, poiché la procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità della persona segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l'adozione di appositi

codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati. Salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, le Società hanno nominato un soggetto esterno all'organizzazione, denominato Custode dell'identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode, su richiesta motivata del Gestore delle Segnalazioni, se strettamente necessario all'attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

- “Segnalazione anonime”, ovvero quelle Segnalazione in cui le generalità del soggetto Segnalante non sono note, né individuabili in maniera univoca. Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità della persona segnalante.

Infine, le Segnalazioni possono essere distinte in:

- buona fede, (c.d. “Segnalazioni in buona fede”) quando effettuate dalla persona Segnalante nella ragionevole convinzione, fondata su specifici elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata;
- mala fede, (c.d. “Segnalazione in mala fede”) nei casi in cui la Segnalazione risulti priva di fondamento e fatta al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona o della società segnalata.

### **5.3 Invio della Segnalazione**

La persona Segnalante trasmette la Segnalazione non appena venga a conoscenza dei fatti che intende denunciare.

Inoltrando la segnalazione tramite la piattaforma, è prevista la compilazione di informazioni che permetteranno al Gestore delle Segnalazioni di approfondire l'oggetto della stessa, al fine di ridurre a casi residuali la necessità di contatto diretto tra il Gestore e la persona Segnalante stessa. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'upload della documentazione che la persona Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria segnalazione.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa, nonché il consenso - o meno - ad utilizzare, fin da subito o in un momento successivo, l'identità dello stesso nelle attività di verifica e quindi rivelare l'identità dello stesso a soggetti diversi dai componenti dell'organo Gestore;

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni offrano il maggior numero di elementi di fatto che consentano al Gestore di effettuare le dovute verifiche.

La piattaforma di segnalazione adottata, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia. Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

La piattaforma utilizzata permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma fornisce alla persona Segnalante un codice a sedici cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- richiedere un contatto diretto o incontro con il Gestore delle Segnalazioni avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

In caso di ricezione di segnalazioni tramite canale orale, queste, se adeguatamente circostanziate, saranno inserite in Piattaforma a cura del Gestore delle segnalazioni.

La mancata Segnalazione della violazione da parte del Personale di AdiR che sia a conoscenza della condotta illecita, costituisce una violazione delle disposizioni contenute nel presente documento con l'applicazione da parte delle competenti funzioni aziendali, in caso di provata malafede, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

## 5.4 5.4 Istruttoria e accertamento della Segnalazione

### a. Ricezione della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Laddove una segnalazione sia presentata ad un terzo soggetto, con canali o in forme diverse da quelle previste dalla presente Procedura, questi entro sette giorni dalla ricezione è tenuto all'inoltro della stessa al Gestore delle Segnalazioni, notificando l'avvenuta trasmissione alla persona Segnalante. Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, procede all'inserimento della stessa in Piattaforma.

### b. Istruttoria

Il Gestore delle Segnalazioni dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione aziendale, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità della persona Segnalante e del segnalato.

Nell'ambito dell'istruttoria il Gestore delle Segnalazioni deve:

- avviare le verifiche, informando a seconda dei casi le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione), coinvolgendo ove necessario altre strutture o consulenti esterni, sempre mantenendo la riservatezza in merito all'identità della persona Segnalante e della persona coinvolta;
- mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a questo eventuali integrazioni;
- sentire, se necessario, la persona coinvolta, anche su sua richiesta, oralmente o mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- concludere le verifiche tracciando le motivazioni nei casi di archiviazione della Segnalazione;
- riportare gli esiti delle valutazioni effettuate all'OdV (o viceversa al RPCT).

In ogni caso le generalità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore delle Segnalazioni senza il consenso della persona Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, sempre con riferimento alla riservatezza dell'identità della persona Segnalante si deve tener conto che:

- a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p.

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

b) Nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

c) Nell'ambito del procedimento disciplinare:

1 l'identità non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

2. qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È, ad ogni modo, dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui alla lett. c), n. 2, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando i canali informativi di cui al precedente paragrafo 5. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

Le attività di cui sopra saranno condotte anche nei casi in cui la segnalazione inviata sia anonima, a condizione che questa sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore delle Segnalazioni. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata.

### **c. Chiusura della segnalazione**

Entro il termine di novanta giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni dovrà fornire un riscontro alla persona Segnalante.

All'esito poi dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni valuta l'archiviazione o eventuali conseguenti provvedimenti.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia, comunica gli esiti degli accertamenti svolti sulle Segnalazioni ricevute, laddove necessarie, verso le funzioni competenti (a titolo esemplificativo i) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti di amministratori e di sindaci; inoltre, nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Gestore delle Segnalazioni ha facoltà di coinvolgere altri soggetti terzi (ad es. il Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto, responsabile dell'unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale) competenti per la valutazione ed eventuale adozione di ulteriori azioni o provvedimenti conseguenti.

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

Infine, il Gestore delle Segnalazioni informa la persona Segnalante in merito al seguito che la segnalazione da lui effettuata abbia avuto, di regola con il medesimo canale con cui la stessa era stata inoltrata.

### **d. Conservazione della documentazione**

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per un massimo di cinque anni. In particolare, la piattaforma prevede l'automatica cancellazione delle segnalazioni inserite una volta decorso il tempo stabilito. Analogamente l'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) e archiviata in apposita cartella protetta sul server aziendale, sarà rimossa nel rispetto del termine di conservazione di massimo cinque anni.

Un elenco delle segnalazioni ricevute e dei relativi esiti (anonimizzato) sarà conservato anche oltre i cinque anni a cura de RPCT della Società.

## **6. Tutela e protezione della persona segnalante**

In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, AdiR assicura la tutela della persona Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire o comportamenti discriminatori adottati in ragione della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

La tutela trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- la segnalazione o la divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 4 del presente regolamento.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela, oltre che alla persona Segnalante, è estesa al facilitatore, ai colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, ai colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con la persona Segnalante, agli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante.



## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nelle seguenti fasi del rapporto lavorativo:

- a) quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, segnalazione esterna o divulgazione pubblica, effettuata in forma anonima, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 24/2023 costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel D. Lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti della persona Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. L'ANAC a sua volta, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alle valutazioni degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

Laddove, per errore, la Società sia destinataria di una comunicazione di ritorsione, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

## 7. Provvedimenti disciplinari e altre iniziative

Un sistema di Whistleblowing efficace deve prevedere determinate sanzioni nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento delle violazioni o illeciti loro attribuiti, nonché nei confronti della persona Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti del Gestore delle Segnalazioni nel caso di mancato rispetto del presente regolamento, oltre che nei confronti di tutti coloro i quali, a vario titolo, dovessero violare gli obblighi di riservatezza e i divieti di ritorsione posti a tutela della persona Segnalante.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, si prevedono sanzioni nei confronti di coloro che si rendano responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, c. 1 D. Lgs. n. 24/2023, attuando i seguenti comportamenti:

- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- adozione di procedure non conformi al D.Lgs. 24/2023;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione
- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione obbligo riservatezza;

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

La Società non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della persona Segnalante in ambito disciplinare e lo tutelano in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di:

- responsabilità penale accertata della persona Segnalante, anche con sentenza di primo grado, nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».
- responsabilità civile della persona Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra

Con riferimento agli ultimi due comportamenti indicati, infatti, qualora il Segnalato ritenga che la persona Segnalante abbia presentato la Segnalazione solo con la finalità di calunniarlo o diffamarlo, può presentare denuncia contro persone a lui non note.

Laddove l'Autorità Giudiziaria riterrà di dover procedere nei confronti della persona Segnalante, potrà richiedere alla Società di fornire l'identità della persona Segnalante. La Società, accogliendo tale richiesta, otterrà l'informazione da parte del Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona Segnalante. In questo caso, a seguito dei provvedimenti dell'Autorità, nei riguardi della persona Segnalante si procederà all'applicazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

Non è, invece, punibile, neanche per responsabilità civile o amministrativa, la persona Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

## 8. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del presente processo è tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte o citate nelle Segnalazioni.

In occasione dell'inserimento della Segnalazione nella piattaforma informatica per la gestione delle Segnalazioni, la persona Segnalante dovrà ricevere l'informativa relativa alle modalità di trattamento dei propri dati personali, riportata in Allegato. In ogni caso tale informativa è pubblicata nella sezione del sito dedicata al sistema di segnalazione.

**Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti**

---

Le Società garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

Inoltre, si specifica che la riservatezza del dipendente delle Società che effettua una Segnalazione è tutelata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 undecies rubricato "Limitazione ai diritti dell'interessato" del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

## 9. Allegati

### 9.1 Modalità di accesso e funzionamento della piattaforma

La piattaforma informatica per la gestione delle Segnalazioni è consultabile da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, dotato di browser Internet (inclusi tablet e smartphone). Tale piattaforma consente alla persona Segnalante di: i) accedere al portale tutelando la riservatezza dei suoi dati identificativi; ii) indicare la Società alla quale la Segnalazione è destinata; iii) inserire la Segnalazione selezionando la tipologia a cui si riferisce la condotta illecita.

I dipendenti di AdiR possono inserire le Segnalazioni accedendo alla piattaforma Whistleblowing utilizzando il link presente sull'intranet aziendale nella sezione "Area Personale", utilizzando la modalità "Segnalazioni con Registrazione" nella quale andranno utilizzate le credenziali personali in dotazione a ciascun dipendente.

I dipendenti di AdiR e gli utenti esterni (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, soggetti terzi informati dei fatti, ecc.) possono inserire le Segnalazioni accedendo alla piattaforma Whistleblowing tramite il link "<https://adir.segnalazioni.net/>" presente sul sito internet [www.adir.it](http://www.adir.it) nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione- Whistleblowing". Le Segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima.

Al termine dell'inserimento della segnalazione il sistema genera un codice identificativo di 16 cifre che consente alla Società di continuare a dialogare in forma riservata con la persona Segnalante e di richiedere ulteriori elementi di dettaglio, qualora la Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata.

La generazione del codice identificativo permette di assicurare la riservatezza della persona Segnalante, in quanto i dati identificativi di quest'ultimo, non conosciuti dai soggetti che si occupano di gestione delle Segnalazioni, sono archiviati in un database segregato, accessibile solo al Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona Segnalante.

Inserita la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni è avvisato con un alert. Entro tre giorni lavorativi dall'inserimento, il Gestore la prende in carico e provvede ad inoltrarla tempestivamente alla Funzione competente nel caso di tratti di Segnalazione Ordinaria.

I Segnalanti, per controllare la Segnalazione effettuata, devono inserire il codice identificativo ricevuto in occasione dell'inserimento della stessa Segnalazione e cliccare su "Accedi". La segnalazione è visibile dal segnalante per tutta la sua permanenza sulla piattaforma

## 9.2 Informativa relativa trattamento dei dati personali

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) riportata in calce alla presente.

- DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE

### **INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"**

#### **PREMESSA**

Il D.Lgs. 24 del 10/03/2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" sta ad indicare un soggetto di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

#### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana C. F. 01089780587 - P. IVA 00960361004 (di seguito nominata, per brevità, anche "AdiR"), con sede legale in Roma, Lungotevere Vittorio Gassman, 22-24 CAP 00146, in persona del Legale Rappresentante P.T.

#### **TIPOLOGIA DI DATI**

Il Titolare tratterà i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con l'Ente, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023. I dati raccolti e trattati comprendono i dati personali anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, email, posizione lavorativa.

Si precisa altresì che la segnalazione è riservata, pertanto il conferimento dei dati anagrafici o di contatto del segnalante viene trattato in maniera riservata.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, per tutta la durata della gestione della segnalazione l'identità dello stesso può essere conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente e soltanto nel caso in cui sia necessario conoscerla per fini procedurali (di lavoro, civili o penali). Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

I dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione e per garantire la tutela dell'interessato in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con il Titolare; per assicurare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti; per la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento; per rispondere ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

I dati personali sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Titolare e per adempiere ad obblighi di legge: gestione del procedimento di Whistleblowing, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 10/03/2023, di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché



## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

dall'art. 6, par. 1., lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

### **DURATA DELLA CONSERVAZIONE**

I dati personali saranno conservati per dieci anni dalla segnalazione del fatto o atto illecito, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

### **MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante procedure e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata tramite il Sistema Whistleblowing - DigitalPA, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

### **TRASFERIMENTO ALL'ESTERO**

I Suoi dati personali non verranno in nessun modo trasferiti all'estero, né in paesi UE né in paesi Extra UE.

### **DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione, dandone conoscenza a un numero indeterminato di persone, attraverso la consultazione e/o la pubblicazione tramite internet.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a soggetti autorizzati, quali:

- personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

## Regolamento Whistleblowing per la segnalazione degli illeciti

---

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR conferisce all'Interessato, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo sopra riportato;
- all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@adir.it](mailto:privacy@adir.it)

oppure scrivendo:

- al Responsabile RPCT all'indirizzo di posta elettronica: [rpct@adir.it](mailto:rpct@adir.it)
- al DPO all'indirizzo di posta elettronica: [rpd@adir.it](mailto:rpd@adir.it).

## RECLAMO E SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GARANTE

L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre **reclamo** al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.